

## **COMUNICATO UFFICIALE N.17**

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

### **GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 MASCHILE DEL 16/17-02-2008**

#### **A) A CARICO TESSERATI**

##### **SQUALIFICATI**

BONACCORSO MASSIMO (COSIAM HERACLEA GELA) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (4 penalità).

LORIZIO GIUSEPPE (AS CABV BARI VOLLEY) squalifica per due giornate per somma di penalità, già squalificato in gara precedente, (10 penalità).

ANGESIA FRANCESCO (HASTA VOLLEY ASTI) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (4 penalità).

ARIAUDO MARCO (HASTA VOLLEY ASTI) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (4 penalità).

##### **SOSPESI**

MARRONE MANIO (CABV BARI VOLLEY) sospensione da ogni attività federale per gg.7, per plateali e reiterate proteste nel corso della gara ed al termine della stessa nei confronti del 1°arbitro.

##### **AMMONITI**

PANETTO FILIPPO (COSIAM HERACLEA GELA)

MONTARULI MAURICIO (COSIAM HERACLEA GELA)

LO BELLO GIUSEPPE (COSIAM HERACLEA GELA)

BUCAIONI LUCA (AS CABV BARI VOLLEY)

RUGGIERO MARIO (PALL.MOLFETTA BA)

MARIELLA CIRO (AVIS VILLA IGEA FOGGIA)

ASTOLFI MASSIMILIANO (VERONI EDILI RE)

DANI MARCO (SIR SAFETY BASTIA PG)

#### **B) A CARICO SODALIZI**

AS CABV BARI VOLLEY – Multa di € 80,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente; ulteriore multa di € 50,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi offensive all'indirizzo della coppia arbitrale.

FANTINI SCIANATICO TERLIZZI – Multa di € 230,00 per aver i propri sostenitori lanciato all'indirizzo del 1°arbitro, vari oggetti non contundenti senza colpire e per aver proferito frasi offensive al suo indirizzo.

CAFFE'MOAK MODICA RG – Multa di € 40,00 per assenza del servizio asciugatura.

LUBE BANCA MARCHE – Richiamo per assenza del 1°allenatore in panchina.

#### **C) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

##### **Gara COSIAM HERACLEA GELA - CIESSE VOLLEY BROLO del 17/02/2008**

Il G.U.F.esaminati gli atti ufficiali di gara, lette le note presentate da entrambi i sodalizi; rilevato che la tifoseria della società Cosiam Heraclea Gela, ancor prima dell'inizio della gara, ha creato un clima ostile nei confronti dei tifosi ospiti ostacolando nella loro sistemazione sulle tribune e che fin dall'inizio dell'incontro ha contestato ogni decisione

nell'evidente tentativo di condizionare i direttori di gara; che la medesima tifoseria ha ripetutamente rivolto al 1° arbitro frasi pesantemente offensive e minacciose; che invaso il terreno di gioco nel corso del 4° set, alcuni tifosi stratonavano violentemente il seggione lanciando numerosi sputi che colpivano l'arbitro al volto e sul corpo, e altresì colpito quest'ultimo violentemente con una pallonata;

che la violenza della tifoseria proseguiva nel corso del 5° set stratonando il seggione e colpendo il 1° arbitro con ripetuti ulteriori sputi; che terminato l'incontro e dirigendosi verso gli spogliatoi gli arbitri venivano nuovamente insultati e fatti oggetto di numerosi altri sputi; che il direttore di gara veniva afferrato al collo da una persona non ben identificata dalla quale veniva trascinato all'interno dello spogliatoio eclissandosi immediatamente dopo e procurandogli vistosi graffi; che giunti nello spogliatoio gli arbitri venivano assediati e nel tentativo di non farsi raggiungere cercavano di bloccare la porta di ingresso sfornita di serratura, onde evitare l'irruzione dei più facinorosi; che l'osservatore della gara resosi conto del grave pericolo incombente richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine che prontamente giunte sul posto, proteggevano l'uscita degli arbitri dalla struttura, garantendo in tal modo la loro incolumità pur in una sequela di insulti, manate e sputi.

La gravità dei fatti così come descritti dal 1° arbitro induce questo Giudice ritenere violati i più elementari principi etico-sportivi che devono ispirare e governare gli incontri, con l'aggravante riprovevole dell'assoluta inerzia dei dirigenti della società Cosiam Heraclea Gela i quali, non risulta abbiano avvertito il dovere di intervenire per sedare i tumulti e ripristinare la calma, rendendosi in tal modo ancor più gravemente responsabili dell'accaduto. Tali comportamenti quindi non possono non essere stigmatizzati ed esemplarmente puniti.

La stessa memoria presentata dalla dirigenza della società Cosiam Heraclea Gela non attenua tale responsabilità, limitandosi, colpevolmente, a giustificare in qualche modo l'accaduto imputandolo alla direzione dell'incontro senza alcun cenno di biasimo per la propria tifoseria. Tale difesa così come articolata, pur essendo priva di pregio, merita di essere sottoposta al vaglio dell'organo competente contenendo allusioni e sospetti peraltro non documentati, né provati.

Dovendosi quindi valutare la responsabilità della società Cosiam Heraclea Gela per il comportamento particolarmente violento della propria tifoseria, che emerge in modo chiaro ed inequivoco dal rapporto arbitrale,

#### DELIBERA

- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo;
- di infliggere alla società Cosiam Heraclea Gela la sanzione dell'obbligo di disputare a Porte Chiuse le prossime quattro gare casalinghe;
- di infliggere alla società Cosiam Heraclea Gela la multa di € 3.000,00;
- di trasmettere alla Procura Federale la lettera prot. 018 del 19/02/08 inviata dalla società Cosiam Heraclea Gela per la più adeguata interpretazione e valutazione della stessa e quindi per eventuali provvedimenti di sua competenza.

**Affisso in Roma il 21 Febbraio 2008**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI  
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**